

Protocollo 81

PROTOCOLLO DEL 1995 RELATIVO ALLA CONVENZIONE SULL'ISPEZIONE DEL LAVORO (AGRICOLTURA), 1947 (N. 81)¹

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro,
Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro e ivi riunitasi il 6 giugno 1995 nella sua ottantaduesima sessione,

Constatando che le disposizioni della Convenzione sull'ispezione del lavoro, 1947, si applicano unicamente ai luoghi di lavoro industriali e commerciali,

Constatando che le disposizioni della Convenzione sull'ispezione del lavoro (agricoltura), 1969, si applicano ai luoghi di lavoro presso le imprese agricole commerciali e non commerciali,

Constatando che le disposizioni della Convenzione sulla salute e sicurezza sul lavoro, 1981, si applicano a tutti i settori di attività economica,

Considerando tutti i rischi a cui possono essere esposti i lavoratori del settore dei servizi non commerciali e la necessità di garantire che tale settore sia sottoposto a un sistema di ispezione del lavoro uguale o ugualmente efficace e imparziale a quello previsto dalla Convenzione sull'ispezione del lavoro, 1947,

Avendo deciso di adottare alcune proposte relative alle attività nel settore dei servizi non commerciali, argomento che costituisce il sesto punto all'ordine del giorno della sessione;

Avendo stabilito che tali proposte assumeranno la forma di un Protocollo relativo alla Convenzione sull'ispezione del lavoro, 1947,

adotta oggi, ventidue giugno millenovecentonovantacinque, il seguente Protocollo, che sarà denominato Protocollo del 1995 relativo alla Convenzione sull'ispezione del lavoro, 1947:

PARTE I. AMBITO, DEFINIZIONI E APPLICAZIONE

Articolo 1

1. Ogni Membro che abbia ratificato il presente Protocollo si impegna ad estendere l'applicazione delle disposizioni della Convenzione sull'ispezione del lavoro, 1947 (di seguito denominata "la Convenzione") alle attività del settore dei servizi non commerciali.

¹ Traduzione in italiano non ufficiale a cura dell'Ufficio OIL per l'Italia e San Marino.

2. L'espressione "attività del settore dei servizi non commerciali" fa riferimento alle attività svolte in tutti i luoghi di lavoro che non sono considerati industriali o commerciali ai fini della Convenzione.

3. Il presente Protocollo si applica a tutti i luoghi di lavoro che non rientrano nell'ambito di applicazione della Convenzione.

Articolo 2

1. Un Membro che abbia ratificato il presente Protocollo può, con una dichiarazione allegata al proprio strumento di ratifica, escludere del tutto o in parte dal suo ambito di applicazione le seguenti categorie:

- a) le amministrazioni nazionali (federali) essenziali;
- b) le forze armate, sia che si tratti del personale militare che di quello civile;
- c) le forze di polizia e gli altri servizi di pubblica sicurezza;
- d) i servizi penitenziari, sia che si tratti del personale penitenziario che dei detenuti che svolgono un'attività lavorativa,

laddove l'applicazione della Convenzione a una di tali categorie sollevi particolari sfide di entità rilevante.

2. Prima di avvalersi della possibilità di cui al paragrafo 1, il Membro dovrà consultare le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori o, in mancanza di tali organizzazioni, i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati.

3. Un Membro che abbia presentato la dichiarazione di cui al paragrafo 1 indicherà, nel rapporto sull'applicazione della Convenzione che sarà redatto dopo la ratifica del presente Protocollo conformemente all'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, i motivi dell'esclusione di determinate categorie e, per quanto possibile, prevederà altre disposizioni per l'ispezione delle categorie escluse. Esso descriverà nei rapporti successivi le misure eventualmente adottate per estendere a tali categorie le disposizioni del presente Protocollo.

4. Un Membro che abbia presentato la dichiarazione di cui al paragrafo 1 potrà in qualsiasi momento modificare o annullare tale dichiarazione con una dichiarazione successiva in conformità alle disposizioni del presente articolo.

Articolo 3

1. Le disposizioni del presente Protocollo saranno attuate mediante leggi o regolamenti nazionali o per mezzo di altri strumenti conformi alla prassi nazionale.

2. Le misure adottate per dare attuazione al presente Protocollo saranno elaborate in consultazione con le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori o, in mancanza di tali organizzazioni, con i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati.

PARTE II. DISPOSIZIONI SPECIALI

Articolo 4

1. Un Membro potrà adottare disposizioni speciali in riferimento all'ispezione dei luoghi di lavoro delle amministrazioni nazionali (federali), delle forze armate, delle forze di polizia, di altri servizi di pubblica sicurezza e dei servizi penitenziari, al fine di disciplinare le funzioni degli ispettori del lavoro, come previsto dall'articolo 12 della Convenzione, per quanto concerne:

- a) l'accesso ai luoghi di lavoro da parte dei soli ispettori autorizzati dai servizi di sicurezza;
- b) le ispezioni su appuntamento;
- c) il diritto di richiedere l'esibizione di documenti riservati;
- d) la sottrazione di documenti riservati;
- e) il prelievo e l'analisi di campioni di materiali e di sostanze.

2. Il Membro potrà anche adottare disposizioni speciali in relazione all'ispezione nei luoghi di lavoro delle forze armate, delle forze di polizia e di altri servizi di pubblica sicurezza in modo da limitare le funzioni degli ispettori del lavoro, tra cui:

- a) restrizioni alle ispezioni durante le manovre o le esercitazioni;
- b) restrizioni o divieto di ispezione delle unità in prima linea o in servizio attivo;
- c) restrizioni o divieto di ispezione durante i periodi di tensione dichiarati;
- d) limitazione delle ispezioni relativamente al trasporto di esplosivi e armamenti per scopi militari.

3. Il Membro potrà anche adottare disposizioni speciali relative all'ispezione dei luoghi di lavoro dei servizi penitenziari al fine di rispettare le restrizioni o il divieto di ispezione durante i periodi di tensione dichiarati.

4. Prima di avvalersi delle disposizioni speciali di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, il Membro consulterà le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori o, in mancanza di tali organizzazioni, i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati.

Articolo 5

Il Membro potrà adottare disposizioni speciali per l'ispezione dei luoghi di lavoro dei vigili del fuoco e di altri servizi di soccorso al fine di rispettare le restrizioni o il divieto di ispezione durante le operazioni antincendio, di salvataggio o altre operazioni di emergenza. In questi casi, l'ispettorato del lavoro esaminerà tali operazioni periodicamente e dopo ogni grave incidente.

Articolo 6

L'ispettorato del lavoro potrà fornire consulenza sulla formulazione di misure efficaci per ridurre i rischi durante la formazione relativa a lavori potenzialmente pericolosi e contribuire al monitoraggio dell'attuazione di tali misure.

PARTE III. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 7

1. Un Membro potrà ratificare il presente Protocollo contestualmente alla ratifica della Convenzione o in qualsiasi momento successivo, comunicando la propria ratifica formale del Protocollo al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro, che procederà alla registrazione.

2. Il Protocollo entrerà in vigore dodici mesi dopo che il Direttore generale avrà registrato la ratifica di due Membri. In seguito, il Protocollo entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della ratifica da parte del Direttore generale. Da quel momento, la Convenzione, così come integrata dagli articoli da 1 a 6 del presente Protocollo, sarà vincolante per il Membro in questione.

Articolo 8

1. Ogni Membro che abbia ratificato il presente Protocollo potrà denunciarlo entro il termine di dieci anni dalla data della sua prima entrata in vigore, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro, che procederà alla registrazione. Tale denuncia avrà effetto un anno dopo la data di registrazione.

2. Ogni Membro che abbia ratificato il presente Protocollo e che non eserciti, entro un anno dal termine di dieci anni di cui al paragrafo precedente, il diritto di denuncia previsto dal presente articolo, sarà vincolato per un ulteriore periodo di dieci anni, in seguito al quale potrà denunciare il presente Protocollo entro il termine di ogni periodo di dieci anni nei termini previsti dal presente articolo.

Articolo 9

1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro notificherà a tutti i Membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutti gli atti di denuncia del presente Protocollo.

2. Nel notificare ai Membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica del presente Protocollo, il Direttore generale richiamerà la loro attenzione sulla data in cui il presente Protocollo entrerà in vigore.

3. Il Direttore generale comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite i dati completi circa le ratifiche e gli atti di denuncia del presente Protocollo, in conformità all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Articolo 10

Le versioni in inglese e in francese del presente Protocollo faranno ugualmente fede.